

# MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

## CONCORSO

Indizione della sessione annuale degli esami di Stato per  
l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del  
lavoro - anno 2026.

(GU n.5 del 20-1-2026)

IL DIRETTORE GENERALE  
dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali

Vista la legge 11 gennaio 1979, n. 12, recante «Norme per  
l'ordinamento della professione di consulente del lavoro»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  
2000, n. 445, «Testo unico delle disposizioni legislative e  
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni,  
recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di  
diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012,  
n. 137, «Regolamento recante la riforma degli ordinamenti  
professionali, a norma dell'art. 3, comma 5, del decreto-legge 13  
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14  
settembre 2011, n. 148»;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149,  
recante «Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione  
dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale,  
in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183» e successive  
modificazioni, che prevede l'istituzione, ai sensi dell'art. 8, del  
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di un'Agenzia unica per  
le ispezioni del lavoro;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in  
data 23 febbraio 2016, recante «Disposizioni per l'organizzazione  
delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Agenzia  
unica per le ispezioni del lavoro»;

Visto altresì il decreto del Presidente della Repubblica 26  
maggio 2016, n. 109, «Regolamento recante approvazione dello Statuto  
dell'Ispettorato nazionale del lavoro»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23  
dicembre 2024, con il quale è stato conferito alla dott.ssa Maria  
Condemi, a decorrere dal 1° gennaio 2025, l'incarico di titolare  
della direzione generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni  
industriali, registrato dalla Corte dei conti al n. 82 in data 31  
gennaio 2025;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 230  
del 22 novembre 2023, «Regolamento di riorganizzazione del Ministero  
del lavoro e delle politiche sociali e degli Uffici di diretta  
collaborazione», pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie generale -  
n. 38 del 15 febbraio 2024;

Visto il decreto ministeriale n. 29 del 7 marzo 2025, relativo  
alla «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non

generale nell'ambito dei Dipartimenti e delle Direzioni generali», registrato dalla Corte dei conti al n. 352 in data 7 aprile 2025;

Acquisito il concerto del Ministero della giustizia e del Ministero dell'università e della ricerca in sede di Conferenza di servizi indetta, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990, in data 10 dicembre 2025, ai fini dell'approvazione del presente decreto contenente, ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della legge n. 12 del 1979, le modalità e i programmi degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro, per l'anno 2026;

Tenuto conto, altresì, che alla Conferenza di servizi del 10 dicembre 2025 ha partecipato anche il rappresentante dell'Ispettorato nazionale del lavoro, per i profili connessi allo svolgimento delle prove d'esame a livello territoriale, in attuazione di quanto previsto nella convenzione triennale per gli esercizi 2025-2027, stipulata in data 3 febbraio 2025 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'Ispettorato nazionale del lavoro;

Decreta:

#### Art. 1

##### Sessione degli esami di abilitazione per l'anno 2026

1. Ai sensi dell'art. 3 della legge 11 gennaio 1979, n. 12 e successive modificazioni e' indetta, per l'anno 2026, la sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro. Le prove d'esame avranno luogo presso gli Ispettorati d'area metropolitana di Milano, Roma e Napoli, nonché presso le sedi degli Ispettorati d'area metropolitana e degli Ispettorati territoriali che operano nei seguenti capoluoghi: Ancona, Aosta, Bari, Bologna, Cagliari, Campobasso, Firenze, Genova, L'Aquila, Perugia, Potenza, Reggio-Calabria, Torino, Trieste e Venezia, nonché presso la Regione Siciliana - Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative - e le Province Autonome di Bolzano - Ufficio tutela sociale del lavoro - e di Trento - Servizio lavoro. L'INL potrà avvalersi anche di strutture eventualmente messe a disposizione dall'INPS e dall'INAIL.

2. Al fine di assicurare lo svolgimento delle prove d'esame a livello territoriale, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si avvale, anche ai sensi della convenzione triennale stipulata in data 3 febbraio 2025 e dell'art. 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, degli uffici territoriali dell'Ispettorato nazionale del lavoro, ove sono costituite le commissioni esaminatrici.

3. I dirigenti degli uffici di cui al comma 1 provvedono, con successivi decreti, alla costituzione delle commissioni esaminatrici per l'anno 2026 e assicurano, altresì, le procedure necessarie a garantire lo svolgimento degli esami secondo quanto previsto dall'art. 3 della legge 11 gennaio 1979, n. 12. La costituzione delle commissioni avviene nel rispetto dei principi di rotazione e di pari opportunità di genere, fatte salve oggettive difficoltà connesse ai diversi contesti territoriali.

#### Art. 2

##### Contenuti e modalità di svolgimento delle prove d'esame

1. L'esame per l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro ha carattere teorico-pratico e si compone di due prove scritte e di una prova orale.

2. Le due prove scritte consistono nello svolgimento di un elaborato sulle materie del diritto del lavoro e della legislazione sociale e in una prova teorico-pratica sui temi del diritto tributario, scelti dalla commissione esaminatrice.

3. La prova orale verte sulle seguenti materie e gruppi di

materie:

- 1) diritto del lavoro;
- 2) legislazione sociale;
- 3) diritto tributario ed elementi di ragioneria, con particolare riguardo alla rilevazione del costo del lavoro e alla formazione del bilancio;
- 4) elementi di diritto privato, pubblico e penale;
- 5) ordinamento professionale e deontologia.

4. Per lo svolgimento di ciascuna delle due prove scritte sono assegnate al candidato sette ore, dal momento della dettatura. I candidati possono consultare i testi di legge non commentati e autorizzati dalla commissione esaminatrice e i dizionari.

### Art. 3

#### Data e luogo delle prove d'esame

1. Le prove scritte avranno inizio alle ore 8,30 antimeridiane presso le sedi che saranno indicate dagli uffici di cui all'art. 1, nei seguenti giorni:

27 ottobre 2026: prova scritta in diritto del lavoro e legislazione sociale;

28 ottobre 2026: prova teorico-pratica in diritto tributario.

2. Le sedi di svolgimento degli esami saranno pubblicate sul sito internet istituzionale dell'Ispettorato nazionale del lavoro all'indirizzo: [www.ispettorato.gov.it](http://www.ispettorato.gov.it). Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.

3. Le prove orali si svolgeranno secondo i calendari stabiliti dalle commissioni esaminatrici in base al numero dei candidati ammessi, che saranno pubblicati con il necessario anticipo. La pubblicazione degli elenchi dei candidati ammessi alle prove orali ha valore di notifica a tutti gli effetti e, pertanto, i candidati ammessi dovranno presentarsi per sostenere la prova orale senza altro preavviso o invito.

4. I candidati dovranno presentarsi alle prove d'esame muniti di un valido documento di riconoscimento.

### Art. 4

#### Domanda di ammissione e requisiti di partecipazione

1. La domanda di ammissione all'esame di Stato deve essere presentata, a pena di esclusione, esclusivamente in modalita' telematica. A tal fine, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rende disponibile sul sito internet istituzionale [www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it) la procedura per presentare la domanda telematica.

2. L'accesso alla procedura on-line avviene esclusivamente tramite le credenziali SPID (Sistema pubblico di identita' digitale) o carta di identita' elettronica, che garantiranno anche la firma del candidato sulla domanda.

3. La domanda deve essere integralmente compilata e inviata, a pena di inammissibilita', entro il 15 settembre 2026, ore 14,00. L'avvenuto invio della domanda e il relativo perfezionamento sono attestati esclusivamente dalla ricevuta telematica che la piattaforma on-line rilascia al termine della procedura. Con apposito avviso sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'Ispettorato nazionale del lavoro verra' indicato il giorno a partire dal quale sara' attivo il portale per la presentazione della domanda.

4. Per completare l'invio telematico della domanda, il candidato e' tenuto ad eseguire i seguenti pagamenti attraverso la piattaforma PagoPA, attivabile esclusivamente all'interno della procedura telematica di ClicLavoro alla quale si accede mediante SPID:

l'imposta di bollo di euro 16,00 (sedici/00);

la tassa d'esame di euro 49,58 (quarantanove/58), dovuta ai sensi dell'art. 4 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, nonche' del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 1990.

5. E' fatta salva la possibilita' per il candidato, in caso di rettifica o integrazione, di presentare, esclusivamente entro la scadenza del termine di cui al comma 3, una nuova domanda che annulla e sostituisce la precedente. In questo caso, il sistema telematico rilascerà una nuova ricevuta. La nuova domanda non comporta il pagamento della tassa d'esame precedentemente eseguito.

6. I candidati possono sostenere l'esame di Stato esclusivamente nella regione o nella provincia autonoma di residenza anagrafica al momento della presentazione della domanda, a pena di esclusione ovvero di nullità della prova.

7. Nella domanda di ammissione il candidato, sotto la propria responsabilità, deve dichiarare:

7.1.

a) cognome e nome, luogo e data di nascita;  
b) residenza anagrafica;  
c) recapito presso il quale desidera ricevere le comunicazioni relative all'esame, con l'esatta indicazione del codice di avviamento postale, nonché il recapito telefonico, l'indirizzo e-mail e l'eventuale indirizzo di posta elettronica certificata. A tal fine il candidato è tenuto a comunicare tempestivamente con la medesima modalità telematica ogni variazione della residenza, del recapito telefonico o dell'indirizzo.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per i casi di inesatta o incompleta indicazione del recapito da parte del candidato o di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda;

d) di essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea ovvero familiare di cittadini italiani o di Stati membri dell'Unione europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadini stranieri, ivi compresi quelli beneficiari di protezione internazionale ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a-bis), del decreto legislativo n. 251 del 2007, in possesso di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

7.2.

Di essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio individuati alla lettera d) dell'art. 3, comma 2, della legge n. 12 del 1979, così come esplicitati nel parere n. 1540 del 23 ottobre 2012 rilasciato a tal fine dal Ministero dell'università e della ricerca - Consiglio universitario nazionale (CUN):

A. Diploma di laurea quadriennale in giurisprudenza, in scienze economiche e commerciali o in scienze politiche ovvero diploma universitario o laurea triennale in consulenza del lavoro;

B. Laurea triennale o laurea magistrale (LM) tra quelle appartenenti alle seguenti classi di cui al parere del CUN n. 1540 del 23 ottobre 2012 e successivi decreti del Ministero dell'università e della ricerca di definizione di nuove Classi:

Classe L-14: Scienze dei servizi giuridici;

Classe L-16: Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione;

Classe L-18: Scienze dell'economia e della gestione aziendale;

Classe L-33: Scienze economiche;

Classe L-36: Scienze politiche e delle relazioni internazionali.

Laurea magistrale appartenente a:

Classe LM-56: Scienze dell'economia;

Classe LM-62: Scienze della politica;

Classe LM-63: Scienze delle pubbliche amministrazioni;

Classe LM-77: Scienze economico-aziendali;

Classe LMG-01 delle lauree magistrali in Giurisprudenza;

Classe LM/SC-GIUR: Scienze giuridiche della sicurezza.

C. I titoli di studio equiparati a quelli di cui alla lettera B ai sensi dei decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica

amministrazione e l'innovazione, del 9 luglio 2009; i titoli di studio equiparati ai sensi del decreto interministeriale 11 novembre 2011, nonché i titoli del vecchio ordinamento equipollenti a quelli di cui alla lettera A.

D. Oltre alle ipotesi sopra menzionate, sono ammessi coloro che abbiano già ottenuto il riconoscimento di idoneità del proprio titolo di studio da parte Consiglio universitario nazionale o che, avendo ottenuto il certificato di compiuta pratica o essendo iscritti al registro dei praticanti dei consulenti del lavoro entro il 22 gennaio 2013, data di pubblicazione del primo bando di recepimento del menzionato parere del CUN n. 1540 del 23 ottobre 2012, otterranno il relativo parere ove necessario, nonché coloro che abbiano conseguito i titoli di studio di laurea quadriennale in sociologia e di laurea, classe 14, in scienze e tecniche della comunicazione e che abbiano ottenuto il certificato di compiuta pratica o risultino iscritti al registro dei praticanti dei consulenti del lavoro entro la predetta data del 22 gennaio 2013.

E. I candidati in possesso di un titolo di studio conseguito in uno Stato diverso dall'Italia che abbiano ottenuto parere favorevole da parte del Consiglio universitario nazionale al riconoscimento dell'equivalenza del titolo estero con uno di quelli indicati alle lettere A e B, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 189 del 2009 per l'accesso al tirocinio.

#### 7.3.

Di essere in possesso o di aver richiesto al competente Consiglio provinciale dei consulenti del lavoro il certificato di compimento della pratica professionale, svolta in conformità a quanto stabilito dall'art. 8-bis della legge 11 gennaio 1979, n. 12.

8. In considerazione della periodicità annuale della sessione di esame per l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro, i requisiti prescritti, salvo quelli per i quali sia data una indicazione diversa alla lettera D del punto 7.2, devono essere posseduti alla data di pubblicazione del decreto ovvero alla data ultima di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione agli esami.

9. Il candidato deve, altresì, dichiarare di essere a conoscenza della responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci o contenenti dati non più rispondenti a verità, ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e dell'art. 489 del codice penale.

10. I candidati sono ammessi agli esami con riserva di accertamento dei requisiti dichiarati da parte degli Uffici competenti alla ricezione delle domande, ai sensi degli articoli 71 e 75 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

### Art. 5

#### Ausili ed altre esigenze per le prove d'esame

1. I candidati con disabilità possono sostenere le prove con gli ausili e i tempi aggiuntivi necessari in relazione alla specifica disabilità, ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Analoga possibilità è riconosciuta ai candidati con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA), come definiti dall'art. 1 della legge 8 ottobre 2010, n. 170, i quali possono produrre, in allegato alla domanda di ammissione all'esame, la relativa diagnosi, rilasciata ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 8 ottobre 2010, n. 170 e dell'accordo del 25 luglio 2012 tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano recante «Indicazioni per la diagnosi e la certificazione dei disturbi specifici di apprendimento (DSA)». Tale esigenza deve essere rappresentata nella domanda di ammissione, utilizzando a tal fine il campo «Altre informazioni», con l'indicazione del tipo di supporto richiesto in relazione alla specifica necessità documentata. Si applica l'art. 4 del decreto 9 novembre 2021, adottato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri -

Dipartimento della funzione pubblica, recante «Modalita' di partecipazione ai concorsi pubblici per i soggetti con disturbi specifici dell'apprendimento».

2. Alla candidata che necessiti di un periodo per allattamento possono essere assegnati tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle prove, di durata pari al periodo stesso. Tale esigenza deve essere tempestivamente rappresentata alla commissione esaminatrice.

#### Art. 6

##### Valutazione dei candidati

1. Ai fini della valutazione del candidato ciascun componente della commissione esaminatrice puo' attribuire fino a dieci punti per ogni prova scritta e per la prova orale.

2. Il punteggio per ciascuna prova scritta e per la prova orale si ottiene dividendo la somma dei punti assegnati al candidato per il numero dei componenti l'intera commissione esaminatrice.

3. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano conseguito almeno sei decimi in ciascuna prova scritta.

4. Sono dichiarati abilitati coloro che hanno conseguito almeno sei decimi nella prova orale.

Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonche' sul sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'indirizzo: [www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it)

Roma, 8 gennaio 2026

Il direttore generale: Condemi